

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CRESCITA”: CONFERME E NOVITÀ

DL n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012

In sede di conversione in legge del c.d. “Decreto crescita”, oltre alla conferma delle disposizioni previste nel testo originario dello stesso, sono state introdotte alcune novità. In particolare:

è stata ampliata la portata applicativa della c.d. “IVA per cassa” usufruibile ora da parte dei soggetti con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000;

- sono stati introdotti nuovi specifici criteri per la deducibilità delle perdite su crediti di “modesto” importo;
- sono state modificate le disposizioni contenute nella Riforma del Lavoro relative alle c.d. “partite IVA fittizie”.

REGIME IVA CESSIONI / LOCAZIONI DI FABBRICATI – Art. 9

LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI

Per le **locazioni** di **fabbricati abitativi**, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora è ammessa l'opzione per l'imponibilità IVA:

da parte delle **imprese costruttrici** o che hanno eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia);

- per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

In questo numero:

Consulenza fiscale	pag. 1
La conversione in legge del “ <i>decreto crescita</i> ”: conferme e novità	
Consulenza del lavoro	pag. 8
Cenni sulla riforma Fornero	
Ambiente&Sicurezza	pag. 10
- Aggiornamento formazione Lavoratori	
- Effettuazione della valutazione dei rischi aziendali entro dicembre 2012.	
Internazionalizzazione	pag. 12
Scadenario bandi leggi di incentivazione	pag. 14

Non è più prevista l'imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Ora quindi, rispetto al passato, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono **optare per l'imponibilità IVA**, evitando così l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili.

È stato altresì "aggiornato" il n. 127-duodevices), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che dispone l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** relativamente alle locazioni degli immobili in esame.

Quanto sopra può essere così schematizzato:

LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI		
Locatore	Locatario	Regime Iva
Impresa costruttrice/di ristrutturazione	Chiunque	Esente ovvero
Altra impresa	Destinatario di alloggi sociali	➤ Imponibile per opzione (aliquota IVA 10%)
Altra impresa	Chiunque (diverso da destinatari di alloggi sociali)	Esente

LOCAZIONI IMMOBILI STRUMENTALI

Con riferimento alla **locazione di immobili strumentali** che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la nuova formulazione del n. 8):

conferma il regime di **esenzione IVA** al quale è **sempre possibile** "derogare" con **l'opzione per l'imponibilità** da parte del locatore;

- **elimina** l'imponibilità "per norma" delle locazioni effettuate nei confronti di "**privati**" o di soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione (pro-rata) in misura **non superiore al 25%**. Ora anche tali locazioni rientrano nella generalità dei casi per i quali è prevista l'**esenzione, salvo opzione per l'imponibilità IVA**.

Quanto sopra può essere così schematizzato:

LOCAZIONI IMMOBILI STRUMENTALI		
Locatore	Locatario	Regime Iva
Qualsiasi impresa	Chiunque	Esente ovvero
		➤ Imponibile per opzione (aliquota IVA 21%)

CESSIONI IMMOBILI ABITATIVI

Per le cessioni di **fabbricati abitativi** è **confermato**, in linea generale, **il regime di esenzione IVA**, salva l'**imponibilità** ora prevista per le cessioni effettuate dall'**impresa costruttrice** o dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001:

entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);

- **oltre 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento, **a condizione** che nell'atto sia esercitata **l'opzione per l'imponibilità**.
-

L'imponibilità IVA non è pertanto più limitata né al quinquennio, né alle cessioni successive, solo se aventi ad oggetto fabbricati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

Rispetto al passato, quindi:

le imprese costruttrici/di ristrutturazione hanno **sempre la possibilità di assoggettare ad IVA** la cessione dell'immobile abitativo, evitando così l'indetraibilità dell'imposta relativa agli

acquisti di beni e servizi effettuati per la realizzazione/ristrutturazione;

- per le cessioni di immobili abitativi poste in essere dalle “**altre imprese**” trova sempre applicazione il regime di esenzione IVA come previsto prima del DL n. 1/2012. Per le “altre imprese” viene quindi meno la possibilità di optare per l'imponibilità in caso di cessione di immobili locati per almeno 4 anni in attuazione di piani di edilizia convenzionata o destinati ad alloggi sociali.

Quanto sopra può essere così schematizzato:

CESSIONI IMMOBILI ABITATIVI		
Cedente	Acquirente	Regime Iva
Impresa costruttrice/di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori	Chiunque	Imponibile
Impresa costruttrice/di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esente ovvero ➤ Imponibile per opzione
Altra impresa		Esente

CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI

Anche per le cessioni di **fabbricati strumentali** è **confermato**, in generale, **il regime di esenzione IVA**, salva l'**imponibilità** ora prevista per quelle:

effettuate **dall'impresa costruttrice** o che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);

- per le quali il cedente **esercita nell'atto l'opzione per l'imponibilità**.

In sede di conversione, l'**opzione per l'imponibilità** è stata estesa anche alle cessioni di fabbricati abitativi **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Per effetto di tale intervento normativo, sono **esenti** (salvo **opzione per l'imponibilità**) anche le cessioni, precedentemente imponibili, **effettuate nei confronti** di acquirenti:

soggetti passivi IVA con diritto alla **detrazione IVA** in misura **non superiore al 25%**;

- **non soggetti passivi IVA** (“privati”).

Quanto sopra può essere così schematizzato:

CESSIONI IMMOBILI ABITATIVI		
Cedente	Acquirente	Regime Iva
Impresa costruttrice/di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori	Chiunque	Imponibile
Impresa costruttrice/di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esente ovvero ➤ Imponibile per opzione
Altra impresa		

REVERSE CHARGE

È stata inoltre “aggiornata” la lett. a-bis) dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 prevedendo l'applicazione del **reverse charge** alle cessioni di fabbricati o relative porzioni per le quali, a seguito delle novità in esame, il cedente manifesta nell'atto l'**opzione per l'imponibilità**.

Da ciò consegue che il **reverse charge** va ora applicato alle cessioni a soggetti passivi IVA:

di un **immobile abitativo o strumentale** da parte dell'**impresa costruttrice/di ristrutturazione** effettuata **oltre 5 anni** dalla fine dei lavori;

- di un **immobile strumentale** da parte di un “**altra impresa**”;

per la quale, nell'atto, il cedente ha **optato per l'imponibilità IVA**.

Si evidenzia che quanto sopra riguarda esclusivamente le cessioni e **non le locazioni** per le quali, anche in caso di applicazione dell'IVA per opzione, l'imposta va assolta nei modi ordinari (fattura con IVA emessa dal locatore).

IMPOSTA DI REGISTRO

Il Decreto in esame non prevede alcuna modifica in materia di imposta di registro che quindi:

in caso di locazione:

per gli immobili strumentali va **sempre applicata** (sia quando la locazione è esente che quando è soggetta ad IVA);

- per gli immobili abitativi, in osservanza dell'alternatività tra imposta di registro e IVA, va applicata **solo se la locazione è esente IVA**;

in caso di cessione, è applicabile sia per gli immobili abitativi che per quelli strumentali nella misura fissa o proporzionale prevista, **sia quando la cessione è esente che quando è soggetta ad IVA**.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Non essendo previsto nulla di specifico, le novità sopra illustrate trovano applicazione a decorrere **dal 26.6.2012**, data di entrata in vigore del DL n. 83/2012.

Poiché il Decreto in esame non prevede una disciplina transitoria per le situazioni in essere alla predetta data sorge una serie di questioni operative in merito alle quali è opportuno che l'Agenzia delle Entrate fornisca i necessari chiarimenti.

NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Art. 11

In relazione alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, è confermato che per le **spese sostenute dal 26.6.2012** (data di entrata in vigore del Decreto in esame) **al 30.6.2013** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la **detrazione IRPEF**, disciplinata dall'art.16-bis, TUIR, è fissata nella misura del **50%** (anziché 36%) e spetta per una **spesa massima complessiva di € 96.000** (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:

per le sole **unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e **relative pertinenze**;

- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per i "consueti" **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

Si evidenzia che le **nuove misure** delle suddette detrazioni sono **applicabili**:

per le spese sostenute per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ovvero di risparmio energetico da parte di **persone fisiche / lavoratori autonomi** il cui **pagamento** è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale), **dal 26.6.2012**. A tale proposito si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7.6.2012, n. 55/E, ha affermato che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell'agevolazione;

- per le spese sostenute per gli interventi di **riqualificazione energetica** da parte delle **imprese**, a decorrere **dal 26.6.2012**, avendo riguardo al principio di **competenza**, ossia:
 - per i beni mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
 - per i servizi, alla data di ultimazione.

Da quanto sopra si evince che:

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE	DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	36% con il limite di € 48.000	55% (*)
dal 26.6.2012 al 30.6.2013	50% con il limite di € 96.000	
dall'1.7.2013	36% con il limite di € 48.000	36% con il limite di € 48.000

(*) il limite di spesa varia da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato ex art.1 commi da 344a a347, Finanziaria 2007.

NUOVA IVA PER CASSA

L'art. 32-bis, inserito in sede di conversione, amplia la portata applicativa della c.d. "IVA per cassa", prevedendo l'**"esigibilità differita" dell'IVA** ex art. 6, comma 5, secondo periodo, DPR n. 633/72 con riferimento alle cessioni / prestazioni eseguite da **soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000** (attualmente il limite è pari a € 200.000) **nei confronti di soggetti passivi d'imposta**.

La disposizione in esame **non** si applica qualora:

- 1 il **cedente / prestatore** si avvale di "**regimi speciali IVA**" (ad esempio, regime del margine);
- 2 l'**acquirente / committente** assolve l'imposta mediante l'applicazione dell'**inversione contabile** ("reverse charge");
- 3 l'**acquirente / committente** è un **soggetto privato**.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi **esigibile al momento del pagamento**.

Non appare di "chiara" applicazione la previsione in base alla quale per i soggetti in esame "*l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi*".

Rispetto alla disciplina vigente, il citato art. 32-bis prevede che, in ogni caso, l'acquirente / committente può detrarre l'IVA a credito al **momento di effettuazione dell'operazione**, a prescindere dal fatto che il **pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito**.

Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene **comunque esigibile** a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (rispetto alla disciplina vigente non sono richiamate le procedure esecutive).

Per beneficiare dell'esigibilità differita oltre a dover esercitare un'opzione, il soggetto interessato dovrà riportare in fattura un'**apposita annotazione**, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione (esigibilità immediata).

L'operatività delle nuove disposizioni è comunque subordinata all'emanazione di un apposito DM, da emanare entro l'11.10.2012.

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

In sede di conversione, nell'ambito delle c.d. "*Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali*", è stato modificato il comma 5 dell'art. 33 che sostituisce l'art. 101, comma 5, TUIR, in base al quale le **perdite su crediti** sono **deducibili** in ogni caso se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** o se le stesse risultano da "**elementi certi e precisi**".

Dalla nuova formulazione normativa si evince che i citati "**elementi certi e precisi**" sussistono se:

- il credito è di **modesta entità** e sono **decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento** dello stesso. In merito il Legislatore precisa che il **credito è di modesta entità** per:
 - a) le imprese "**di più rilevante dimensione**", ex art. 27, comma 10, DL n. 185/2008, quando lo stesso **non supera € 5.000**. In merito va evidenziato che sono

considerate imprese “**di più rilevante dimensione**” quelle con un volume d'affari o di ricavi **non inferiore a 100 milioni di euro**.

- b) le altre imprese quando lo stesso **non supera € 2.500**;
- il diritto alla **riscossione del credito è prescritto** (normalmente un credito si prescrive dopo 10 anni art. 2946 del codice civile anche se sono previste prescrizioni più brevi dal codice civile ai sensi degli articoli 2948, 2950, 2951 e 2952).

PARTITE IVA “FITTIZIE”

Come noto, la Legge n. 92/2012, c.d. “Riforma del lavoro” ha introdotto nel D.Lgs. n. 276/2003 l’art. 69-bis al fine di **contrastare il fenomeno delle partite IVA c.d. “fittizie”**, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. e/o del lavoro subordinato.

In sede di conversione, sono state, in particolare, modificate le lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 69-bis, disponendo che le condizioni ivi previste devono **perdurare per 2 anni consecutivi**.

Di conseguenza il nuovo testo modificato è il seguente:

“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

*a) che la collaborazione **con il medesimo committente** abbia una durata complessiva superiore a otto mesi **annui per due anni consecutivi**.*

*b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi **annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi**;*

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO

La Riforma del lavoro modifica anche la disciplina relativa alle **associazioni in partecipazione** e più specificamente a quelle con **apporto di lavoro** prevedendo:

1. l’inserimento del **nuovo comma 2** nell’**art. 2549**, C.c. che risulta quindi così formulato:

ART. 2549 C.C. POST RIFORMA

“1. Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.


*2. Qualora l’**apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre**, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica **eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui rapporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato**”;*

2. la presunzione che l’associato è considerato un **lavoratore subordinato a tempo indeterminato**:

- **in assenza** di un’effettiva **partecipazione dello stesso agli utili** dell’impresa o dell’affare; ovvero
- qualora l’**associante non provveda** a redigere e **consegnare all’associato**, così come previsto dall’art. 2552 C.c., il **rendiconto** dell’attività (con cadenza annuale) o dell’affare compiuto.

Le predette nuove disposizioni non trovano applicazione per i **contratti in essere** (fino alla loro cessazione) che al **18 luglio scorso**, data di entrata in vigore della Riforma in esame sono stati **certificati** ex artt. 75 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003.

Quanto sopra può essere così schematizzato:



Daniele Gaspari
d.gaspari@confartigianatofc.it

Consulenza del lavoro

CENNI SULLA RIFORMA FORNERO

Dal 18/07/2012 e' entrata in vigore la Riforma Fornero ossia una serie di norme che vanno a modificare molti istituti relativi alla gestione del personale.

Queste norme sono state parzialmente chiarite il 18 luglio (giorno dell'entrata in vigore) con una Circolare del Ministero e successivamente ulteriormente modificate.

In questi giorni e' aperto un nuovo tavolo di confronto per rendere queste norme piu' flessibili e piu' facilmente applicabili.

Di seguito alcune delle novità piu' interessanti.

APPRENDISTATO

-da subito i datori di lavoro che occupano dai 10 dip.in su, per poter assumere un nuovo dipendente, devono aver mantenuto in servizio nei 36 mesi precedenti l'assunzione, almeno il 50% degli apprendisti assunti (per i primi 3 anni di vigenza della norma, ossia fino al 17/07/15, e' sufficiente la conferma del 30%).

Qualora il datore non abbia confermato nessun apprendista o non ha confermato in base alle percentuali su richieste, puo' comunque fare 1 assunzione di un apprendista.

In caso di inosservanze di queste norme l'apprendista assunto in violazione si considera a tempo indeterminato senza sgravi dall'origine

-dal 01/01/2012 si dovrà pagare un contributo aggiuntivo pari a 1,31% per l'Aspi.

CONTRATTO A TERMINE

-La durata totale rimane 36 (comprensivi di proroghe e rinnovi) mesi per le mansioni equivalenti ma devono essere inclusi anche i periodi effettuati come lavoratore somministrato sempre con mansioni equivalenti

-Con un lavoratore con il quale non e' mai stato stipulato un contratto a termine (neppure un contratto di somministrazione), la prima volta e' possibile stipularne uno con durata fino a 12 mesi, senza "causalone" (ossia senza indicare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive).

Questa tipologia contrattuale non puo' mai essere prorogata ma vi puo' essere la prosecuzione di fatto per un periodo di 30 o 50 giorni dalla scadenza inizialmente prevista.

-E' possibile la prosecuzione del rapporto (anche prorogato) oltre la scadenza, fermo restando l'obbligo di pagare una maggiorazione di retribuzione pari al: 20% fino al decimo giorno

40% per ogni ulteriore giorno.

Il contratto a termine puo' proseguire di fatto fino a:

30 giorni per i contratti con durata fino a 6 mesi

50 giorni per quelli superiori.

Questa prosecuzione deve essere concordata tra le parti e comunicata al Centro per l'Impiego entro la scadenza del termine originario del contratto: questo e' un nuovo adempimento ma per ora sembra non sia sanzionato.

-Prima di poter riassumere lo stesso lavoratore a seguito di un precedente contratto a termine devono passare:

60 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi

90 giorni per quelli superiori

-Dal 01/01/2013 si applica la maggiorazione contributiva del 1,4%.

L'impresa puo' recuperare il contributo aggiuntivo pagato, qualora trasformi il rapporto a tempo indeterminato, per un massimo di 6 mensilità di contributo già pagato.

DIMISSIONI

Al fine di evitare il fenomeno delle dimissioni in bianco la legge ha previsto la convalida delle dimissioni:

-le dimissioni e le risoluzioni consensuali di donne in gravidanza o donne e uomini in maternità devono essere convalidate alla Dpl fino a 3 anni del bambino; quest'ultima casistica e' valida anche per i genitori adottivi o affidatari
Nel caso di dimissioni, questo onere ricade sulla lavoratrice che prima di consegnarle al datore, dovrà recarsi alla Dpl per farsele preventivamente vistare.

Qualora si tratti di risoluzione consensuale devono recarsi preventivamente alla Dpl sia la dipendente che il datore di lavoro

-negli altri casi le dimissioni e le risoluzioni consensuali vengono convalidate:

a) presso la Dpl o il Centro per l'impiego

b) con sottoscrizione da effettuarsi in calce alla ricevuta della Comunicazione telematica.

La convalida della dimissione o della risoluzione consensuale non e' dovuta quando viene concordata con accordo sindacale o in Dpl.

CONTRATTO A CHIAMATA

Questa normativa e' stata ulteriormente modificata da una circolare del Ministero del Lavoro del 09/08/2012.

Dal 18/07/2012 tutti coloro che occupano contratti a chiamata devono, prima di occupare i lavoratori, avvisare la DPL.

Dal 16/09/2012 la comunicazione deve essere fatta, scaricando apposito modulo da www.lavoro.gov.it

-con fax al n. 848800131 (devo essere effettuati tanti fax quanti sono i lavoratori a chiamata) oppure

-con mail a intermittenti@lavoro.gov.it: l'oggetto della mail deve essere "Comunicazione chiamata lavoro intermittente". Con questa modalità con un unico modello e' possibile comunicare fino ad un massimo di 6 lavoratori per il medesimo periodo oppure per il singolo lavoratore fino a un massimo di dieci periodi.

L'avviso deve essere effettuato:

-prima dell'inizio della prestazione lavorativa: non e' necessario il giorno prima bensì prima che inizi la prestazione o

-prima di un ciclo integrato di prestazioni fino a 30 giorni: se un lavoratore fa una prestazione programmata di durata inferiore ai 30 giorni e' possibile effettuare una unica comunicazione preventiva.

In caso di variazioni di quanto comunicato, e' necessario comunicare le variazioni da effettuarsi però sempre prima della prestazione di lavoro.

Attenzione: in caso di mancata variazione della comunicazione già inoltrata, sono validi i giorni già comunicati sia ai fini retributivi che contributivi.

In caso di inosservanza, viene applicata la sanzione da 400 a 2400 euro.

Ora e' possibile fare il contratto a chiamata solo nei seguenti casi:

-in relazione alle *esigenze* individuate dai CCNL e dei periodi da questi individuati

-in ogni caso fino a 24 anni (23 e 363 giorni) ma la prestazione (la chiamata) deve essere svolta entro il 25esimo anno di età (24 e 363);

-in ogni caso con lavoratori oltre i 55 anni.

-in assenza di specifica disciplina contrattuale e' possibile ancora far contratti a chiamata nelle attività previste dal Regio Decreto.

I contratti in essere non compatibili con i parametri sopra indicati, sono validi fino al 17/07/2013.

VOUCHER

La normativa cambia dal 18/07 ma i buoni già richiesti (già acquistati) sono utilizzabili con le vecchie regole fino al 31/05/2013.

E' possibile utilizzarli in tutti i settori produttivi (eccetto enti pubblici) e con tutti i tipi di lavoratori (disoccupati, inoccupati, autonomi, subordinati, full o part time, pensionati, studenti, percettore di prestazione a sostegno del reddito).

Esistono eccezioni solo nelle attività agricole di carattere stagionale.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Si tratta di attività lavorative di natura **meramente** occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro 5.000,00 nel corso di un anno solare.

Quindi è possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico.

Fermo restando il limite complessivo di euro 5.000,00 a lavoratore nel corso di un anno solare, tali attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolocommittente per compensi non superiori a euro 2.000,00 anche questi rivalutati annualmente.

Patrizia Pizzinelli

p.pizzinelli@confartigianatofc.it

Ambiente & Sicurezza

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI

L'accordo Stato-Regioni per la formazione degli RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti è andato a ridefinire le modalità di formazione e aggiornamento periodico di tali figure.

Una delle più importanti novità introdotte è **l'aggiornamento della formazione lavoratori, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo stesso (11 gennaio 2012).**

L'aggiornamento dovrà **ripetersi ogni 5 anni e avrà la durata di 6 ore**. L'obbligo ricade in prima applicazione su **tutti i lavoratori che hanno effettuato una formazione da più di 5 anni (prima del 12 gennaio 2007) sono tenuti ad aggiornarsi entro la fine del 2012 mentre i lavoratori che hanno effettuato una formazione dopo il 12 gennaio 2007 sono tenuti ad aggiornarsi entro il 12 gennaio 2017.**

La formazione pregressa per essere considerata credito formativo deve essere stata svolta nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. In caso contrario il lavoratore deve frequentare non un corso di aggiornamento ma bensì un corso di formazione per neo-assunti (8 ore per i settori della classe di rischio basso; 12 ore per i settori della classe di rischio medio; 16 ore per i settori della classe di rischio alto).

Inoltre non è più prevista la possibilità di autocertificare o fare un verbale di formazione interno all'azienda, poiché dalla data di pubblicazione dell'accordo suddetto tutta la formazione dovrà essere erogata attraverso percorsi formativi (corsi) nel rispetto dei requisiti specificati nell'accordo: esperienza dei docenti, numero di ore minimo, ecc...

In considerazione dei tempi ridotti e del numero considerevole di lavoratori che dovranno effettuare il sopraccitato

aggiornamento si invitano le imprese interessate a compilare l'allegata scheda di prenotazione per consentire ai nostri uffici una adeguata pianificazione dei corsi di formazione.

Per ulteriori informazioni fare riferimento ai Sigg.ri: Alfio Pari (area Cesenatico, Gambettola e Savignano), Francesca Partiseti e Vainer Mella (area Cesena, Mercato S. , Sarsina e S Piero).

EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI ENTRO DICEMBRE 2012

I datori di lavoro **di imprese fino a dieci addetti** che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro) art. 29 comma 5, **a partire dal 31 dicembre 2012** (precedentemente il termine era fissato al 30 giugno 2012) non sarà più valida l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi aziendali.

Tutte le imprese pertanto dovranno avere in azienda **dal 1 gennaio 2013** un documento di valutazione dei rischi (relazione scritta).

Confartigianato tramite gli uffici del Servizio Ambiente e Sicurezza può fornire la necessaria assistenza per l'espletamento del suddetto obbligo, che in caso di omissione può essere sanzionato dagli enti di controllo (arresto da 3 a 6 mesi e sanzione da 2.500 a 6.400 Euro). Vale la pena ricordare che la valutazione dei rischi risulta essere l'adempimento principale in quanto da essa discendono tutti gli interventi migliorativi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori e la conseguente programmazione degli stessi.

Tutti coloro che sono interessati a ricevere informazioni e/o un preventivo, possono inviare la presente, debitamente compilata con i dati richiesti, al numero di fax 0547-642555 o via e.mail all'indirizzo v.mella@confartigianatofc.it.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

Ditta:

Sede legale:

Partita IVA:

Tel.:

Fax:

Email:

Al fine di garantire l'elaborazione del documento di valutazione entro la scadenza, le imprese interessate sono invitate a far pervenire quanto prima la richiesta di informazioni.

Eugenio Battistini
e.battistini@confartigianatofc.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INCONTRI DI BUSINESS BI-MU/SFORTEC 4 – 5 OTTOBRE 2012 – FIERA MILANO

Unioncamere Emilia-Romagna, promuove incontri d'affari a BI-MU/SFORTEC, fiera internazionale di riferimento per il settore di produzione di macchine utensili a deformazione e asportazione robot, automazione, tecnologie ausiliarie.

I Partecipanti potranno realizzare incontri individuali con lo scopo di avviare partnership commerciali, tecnologiche o di ricerca con imprese e centri di ricerca internazionali.

La partecipazione all'evento è gratuita.

E' possibile effettuare la registrazione online agli incontri di business entro il 12 Settembre 2012, richiedere gli incontri entro il 19 Settembre 2012 per realizzare gli incontri nella due giorni.

TAVOLA ROTONDA

“OPERARE CON UNA FILIALE NEGLI STATI UNITI: UN’OPPORTUNITA’ PER L’AZIENDA, BENEFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI REALIZZABILI CON INCENTIVI FINANZIARI E FISCALI”

Si terrà a Bologna Martedì 11 Settembre 2012 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 c/o l'Hotel Royal Carlton di Via Montebello 8.

La partecipazione è gratuita.

Gli Stati Uniti rappresentano ancora oggi il mercato più importante, dinamico e competitivo del mondo che offre grandi possibilità di sviluppo alle aziende europee ed italiane.

L'incontro vuole concentrarsi sulle informazioni rilevanti per individuare le scelte legali, societarie, fiscali e finanziarie migliori in un mercato complesso. Tra i temi affrontati, si parlerà di aspetti legali critici, degli incentivi fiscali e finanziari disponibili, dei vantaggi commerciali ed industriali realizzabili.

L'obiettivo dell'incontro è di offrire un quadro generale molto pragmatico ed aprire il dibattito su quesiti sollevati e necessità relative al mercato degli Stati Uniti.

NEWS VELOCI SUI BANDI IN SCADENZA

7° Programma Quadro dedicato alle PMI

NMP-SMEs 2013

Scadenza 23/10/2012

L'obiettivo è di rafforzare la competitività dell'industria europea e di assicurare una

trasformazione da un modello industriale basato sull'impiego intensivo delle risorse ad un modello industriale basato sulla conoscenza. Il bando punta a rafforzare la base scientifica e tecnologica delle PMI e a promuovere soluzioni innovative per le PMI nell'ambito dei materiali e delle nuove tecnologie produttive.

FP7-SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST)-2013-RTD

Scadenza 14/11/2012

Il bando prevede cinque gruppi di azioni, ovvero: 1)incrementare la capacità dei sistemi ferroviari; 2)trasporti marittimi sicuri, verdi e competitivi; 3)implementare la ricerca per l'iniziativa "Green Car Initiative; 4)mobilità urbana sostenibile, migliorare i trasporti da superficie tramite servizi di tecnologia informatica, infrastrutture e sicurezza; 5)temi orizzontali e trasversali, tra cui transfer tecnologico nel campo dei trasporti e mappatura delle capacità regionali nella ricerca e innovazione nel settore dei trasporti.

SME Iniziative on Analytics

Scadenza 15/01/2013

In particolare punta a sostenere le PMI nell'acquisizione di competenze e risorse necessarie per sviluppare incubatori integrati di dati aperti, facilitare il trasferimento e l'impiego delle tecnologie linguistiche, sviluppare componenti software e applicazioni intuitive basate sul reimpiego di dati aperti.

FP7-SSH-2013-PROGETTI COLLABORATIVI E AZIONI DI COORDINAMENTO E DI SUPPORTO

Scadenza 31/01/2013

Il programma prevede le seguenti attività:

The Ocean of Tomorrow 2013

Scadenza 07/02/2013

Si tratta di un bando dal contenuto tematico trasversale, che abbraccia diverse aree quali cibo, agricoltura e pesca, biotecnologie, nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie per la produzione, energia, ambiente e cambiamenti climatici, trasporti e aeronautica.

Il bando prevede 4 azioni: biosensori per il monitoraggio in tempo reale di rischi biologici e agenti chimici inquinanti prodotti dall'uomo nell'ambiente marino; sensori innovativi e multifunzionali per il monitoraggio in loco dell'ambiente e delle attività marine; materiali anti-inquinamento innovativi per le applicazioni marittime; sistemi di trasporto innovativi per il settore dell'energia eolica off-shore. Il bando si rivolge in larga misura alle PMI e prevede che il 25-30% dei contributi comunitari siano destinati alle PMI partecipanti a ciascun progetto.

PREMIO PER LE DONNE INNOVATRICI 2014

Scadenza 15/10/2013

La Commissione continua a promuovere questa iniziativa per individuare ricercatrici che hanno apportato innovazioni significative al mercato. Questo premio ha l'obiettivo di incoraggiare le donne a sfruttare meglio le opportunità commerciali offerte dai loro progetti di ricerca e di innovazione che hanno già prodotto risultati notevoli. La premiazione avverrà sulla base di alcuni criteri principali, ovvero l'originalità e la commerciabilità dei prodotti o servizi sviluppati, l'impatto economico e sociale per l'Europa e il contenuto scientifico dell'innovazione.

ENERGY CALL PART 1

Scadenza 28/11/2012

Questo bando persegue gli obiettivi della strategia Europa 2020 nel settore energetico, ovvero rendere il sistema energetico europeo più sostenibile e meno dipendente dalle importazioni energetiche, diversificare il mix energetico (con particolare riferimento alle energie rinnovabili), incrementare l'efficienza energetica, affrontare le sfide legate alla sicurezza di approvvigionamento e ai cambiamenti climatici, rafforzare la competitività dell'industria europea in campo energetico. Il bando prevede un'ampia gamma di attività e contenuti tematici, ovvero energie rinnovabili quali fotovoltaico, eolico,

geotermico, solare termico, biomasse, reti intelligenti e sistemi di cattura di CO2.

APPALTI

Studio sulla valutazione del valore aggiunto dei prodotti DOP/IGP

Scadenza 24/09/2012

Studio per valutare il valore aggiunto degli schemi DOP/IGP per i prodotti agricoli e i generi alimentari, inclusi i vini, i vini aromatizzati e i superalcolici, a livello di produttori (specialmente agricoltori)

Collegare le PMI al mercato digitale

Scadenza 25/09/2012

Lo scopo dell'appalto è di stimolare il collegamento delle imprese più piccole nel mondo digitale, attraverso misure di sostegno, compresa una migliore comprensione delle tendenze principali nell'imprenditoria digitale, mettendo a punto un meccanismo di monitoraggio sistematico delle tendenze delle TIC emergenti, dei nuovi paradigmi commerciali e del relativo impatto sull'economia europea, rimuovendo le restanti barriere tecniche nelle comunicazioni digitali e stimolando l'integrazione delle PMI nelle catene di valore digitali globali.

Fornitura, installazione e manutenzione di un impianto di prova delle emissioni completamente attrezzato per la misurazione dell'efficienza energetica e delle emissioni di scarico derivanti da veicoli leggeri e medi a varie temperature – VELA 8

Scadenza 08/10/2012

Lo scopo è ottenere una struttura completa di collaudo dinamico per automobili, pronta per l'uso, per i veicoli elettrici e ibridi, e che permetta al Centro comune di ricerca (JRC) di effettuare registrazioni e analisi delle prestazioni dei veicoli e delle emissioni di scarico.

Chiara Ricci

c.ricci@confartigianatofc.it

Scadenario Credito

NORMATIVA	OGGETTO	BENEFICIARI	SCADENZA	CONTRIBUTO
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Programmi di autoimprenditorialità: 1) Produzione di beni e servizi nei settori Agricoltura, Industria, Artigianato, Servizi a favore delle imprese; 2) Fornitura di servizi nei settori Fruizione Beni Culturali, Turismo, Manutenzione Opere Civili e Industriali, Tutela Ambientale, Innovazione Tecnologica, Agricoltura e Trasformazione e Commercializzazione Prodotti; 3) Produzione di beni in Agricoltura, Industria, Artigianato, servizi a favore delle imprese realizzate da Coop. sociali di tipo B	Società	Aperto	Fondo Perduto
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Fondo per il Salvataggio e la Ristrutturazione delle Medie e Grandi Imprese in difficoltà	Società di Capitali di Medie e Grandi Dimensioni	Aperto	Garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Progetti per la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o in cerca di prima occupazione - Autoimpiego	Disoccupati in cerca di prima occupazione	Aperto	Fondo Perduto + Mutuo agevolato
SVILUPPO ECONOMICO "Brevetti": bando per la valorizzazione dei brevetti a favore PMI	Fondo finalizzato alla concessione di premi per la brevettazione e alla valorizzazione economica dei brevetti (gestione tecnica ed operativa: INVITALIA)	PMI	A partire dal 02/11/2011 fino esaurimento risorse	Conto Capitale
SVILUPPO ECONOMICO "Design": bando per la brevettazione e valorizzazione dei modelli e disegni industriali a favore di PMI	Fondo finalizzato alla brevettazione e alla valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali (gestione tecnica ed operativa: FONDAZIONE VALORE ITALIA)	PMI	A partire dal 02/11/2011 fino esaurimento risorse	Conto Capitale

Ministero dell'Ambiente: bando per la "Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle PMI"	Il bando vuole incentivare l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza, volti ad attivare Sistemi di Gestione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS e/o della Norma internazionale UNI EN ISO 14001	PMI	Aperto	Conto Capitale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Agevolazione per la registrazione di Marchi	Il bando intende supportare le imprese nella tutela dei marchi all'estero attraverso misure agevolative che mirino a garantire la qualità delle scelte strategiche effettuate dalle imprese stesse	PMI	A partire dal 04/09/2012 fino esaurimento risorse	Finanziamento
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Misure di sostegno al credito ed agli investimenti per il settore dell'autotrasporto	Istituzione di una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di Euro, nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96	PMI settore Autotrasporto		Agevolazioni
Fondo Nazionale Innovazione (FNI)	Il fondo permette di ottenere finanziamenti con garanzia dello stato alle imprese che investono per riuscire a portare sul mercato i risultati della ricerca attraverso le banche: Unicredit, Mediocredito Italiano e Deutsche Bank	PMI	Aperto	Finanziamento Bancario
Fondi BEI per gli investimenti delle PMI	La banca europea per gli investimenti (BEI) ha messo a disposizione una nuova linea di credito destinata a finanziare interventi in favore delle PMI italiane. Saranno finanziati sia nuovi progetti che quelli in corso non ancora ultimati da parte delle PMI	PMI (vari settori produttivi)	Aperto	Mutui e Leasing
Regione Emilia Romagna: Bando Start-up Imprese innovative 2012	Il bando intende sostenere l'avvio di nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi ad alta tecnologia	Piccole Imprese	Dal 15/05/2012 al 31/12/2012	Conto Capitale
Regione Emilia Romagna: INGE NIUM POR FESR Nuovo fondo per le imprese innovative	Intende favorire lo start-up di imprese innovative (settori ad alta tecnologia) e le strategie di sviluppo innovativo delle imprese	PMI	fino al 31/12/2013	Finanziamento

Regione Emilia Romagna: POR FESR 2007/2013 Asse 4 Attività 4.3.2. Sostegno alla localizzazione delle imprese	Il bando vuole incentivare gli interventi di localizzazione, anche temporanea, di attività economiche in aree, zone o strutture individuate dai Comuni danneggiati, al fine di garantire un'offerta plurima ed integrata di servizi	Imprese	Dal 6/8/2012 al 01/10/2012	Conto Capitale
Regione EMILIA ROMAGNA: Misura 5.2 Azione D – Bando per reti di internazionalizzazione	Il bando intende sostenere la nascita e il consolidamento di reti formali permanenti fra PMI finalizzate alla collaborazione produttiva, alla progettazione, alla logistica e alla fornitura di servizi sui mercati internazionali quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio	Aggregazioni di PMI e imprese artigiane	Fino al 1/10/2012	Conto capitale
SIMEST Legge 133/2008	Prevede finanziamenti agevolati alle imprese che si impegnano a migliorare la propria struttura patrimoniale con tre tipologie di interventi: a) programmi di inserimento su mercati esteri; b) studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica; c) finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici	PMI	Aperto	Conto Interessi
Legge 181/89 Ministero dello Sviluppo Economico INVITALIA	Programmi di sviluppo volti alla creazione di nuova Occupazione e rilancio delle aree industriali	Imprese dei settori: attività estrattive, manifatturiere, produzione energia elettrica e fornitura servizi	Aperto	Fondo Perduto
L.R. 7/98	Interventi per la promozione e commercializzazione turistica	Aggregazioni di imprese Unioni di Prodotto	Entro il 10/09 di ciascun anno	Finanziamento
Agenzia delle Entrate Credito d'imposta per gli autotrasportatori	Il credito d'imposta è fissato nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2010 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.	Autotrasportatori	Aperto	Agevolazione
Contributi per le Imprese del Turismo – L. 40/2002	Si tratta della possibilità di accedere a finanziamenti chirografari/ipotecari con rate di ammortamento semestrali, con possibilità di richiedere un prefinanziamento bancario su finanziamenti che devono riguardare operazioni di	Imprese del Turismo		Conto Interessi

	riqualificazione e ristrutturazione alberghiera e di stabilimenti balneari			
EMILIA ROMAGNA: FONCOOPER Contributi alle Cooperative	Il bando prevede finanziamenti agevolati offerti al sistema cooperativo a valere sul fondo di rotazione Foncooper	Imprese Cooperative	31/12/2012	Finanziamenti a tasso agevolato
Incentivi per l'occupazione giovanile	Misura di agevolazione finanziaria alle imprese per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani dai 18 ai 34 anni	Imprese e Liberi Professionisti	Entro il 31/01/2013	Finanziamento
Provincia Forlì-Cesena: FSE Bando Multiasse 2012 – Il stralcio	Le misure agevolative relative all'Asse Adattabilità per i lavoratori dipendenti, mirano a sostenere e potenziare le professionalità dei lavoratori, collegate alle esigenze dei contesti aziendali, Tramite Progetti Formativi destinati ad utenza diretta.	Imprese	22/11/2012	Fondo Perduto
COMUNE DI CESENA: contributi comunali per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto	Il bando prevede l'erogazione di un contributo comunale per effettuare interventi volti alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti contenenti amianto	Privati cittadini e Imprese	A partire dal 02/08/2011 fino ad esaurimento fondo	Fondo Perduto
CCIAA FORLÌ CESENA - Contributi per le fiere estere 2012	Ha l'obiettivo di sostenere la partecipazione delle imprese della provincia alle fiere che si svolgono all'estero	Micro, piccole e medie imprese (artigianato, industria, commercio)	Prima della data di inizio della manifestazione	Fondo Perduto
CCIAA FORLÌ CESENA - Contributi per lo Start-Up	Ha l'obiettivo di sostenere le imprese nella realizzazione di operazioni di trasmissione d'impresa e creazione di nuove imprese, attraverso finanziamenti bancari garantiti da confidi	Imprese	Domanda ai Confidi prima dell'Investimento	Conto Interessi
CCIAA FORLÌ CESENA - Operazioni di Capitalizzazione agevolate	Ha l'obiettivo di sostenere le imprese nella realizzazione di operazioni e di capitalizzazione o di aggregazione attraverso finanziamenti bancari garantiti da confidi	Imprese	Domanda ai Confidi prima dell'Investimento	Conto Interessi

CCIAA RIMINI - fiere e mostre in Italia	contributi per la partecipazione a fiere e mostre aventi carattere "internazionale" in Italia	Imprese	30 gg prima della manifestazio ne	Finanziamento
CCIAA RIMINI - fiere e mostre all'estero	Contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero	Imprese	30 gg prima della manifestazio ne	Finanziamento
CCIAA RIMINI – Ricorso al credito	Contributi in abbattimento dei tassi di interesse per investimenti finalizzati allo sviluppo imprenditoriale	PMI	Fino ad esaurimento fondi	Conto Interessi

Valdes Landi
v.landi@confartigianatofc.it